



TRIBUNALE DI LIVORNO

LINEE GUIDA PER LE PROCEDURE DI EREDITA' GIACENTE (febbraio 2024)

Il Presidente della sezione civile e i Giudici Tutelari,
ritenuta la necessità di aggiornare le direttive precedentemente pubblicate sul sito del
Tribunale, invitano i curatori delle eredità giacenti ad attenersi alle seguenti

LINEE GUIDA

1. L'eredità giacente: definizione.....	1
2. Nomina del curatore dell'eredità giacente (art. 528 c.c.).....	2
3. Obblighi e poteri del curatore.....	2
a) L'inventario.....	3
b) La ricerca degli eredi.....	3
c) L'amministrazione beni ereditari	3
d) La liquidazione dei beni	4
e) Il pagamento dei debiti.....	5
f) Il programma di gestione/liquidazione e i rendiconti annuali.....	6
g) La legittimazione processuale	6
4. Adempimenti fiscali a carico del curatore.....	7
5. Cessazione della curatela	10
6. Criteri per la liquidazione del compenso del curatore.....	11
7. Le spese della procedura	12
a) Procedura iniziata d'Ufficio	12
b) Procedura iniziata su istanza di parte	13

1. L'EREDITÀ GIACENTE: DEFINIZIONE

L'istituto dell'eredità giacente, disciplinato nel capo VIII del titolo I del Libro II del Codice Civile dagli artt. 528-532, è volto a garantire la conservazione e l'amministrazione del patrimonio ereditario nel periodo intercorrente tra il momento dell'apertura della successione *mortis causa*, coincidente con la morte della persona,

e quello dell'eventuale accettazione dell'eredità da parte del chiamato; al fine di evitare che in tale arco temporale il patrimonio ereditario rimanga privo di tutela giuridica e che subisca pregiudizi in danno degli eredi (o legatari) o di eventuali creditori del *de cuius*, il legislatore ha previsto la nomina di un curatore dell'eredità giacente.

I presupposti per l'apertura dell'eredità giacente sono:

- 1) mancata accettazione dell'eredità da parte del chiamato;
- 2) mancato possesso dei beni ereditari da parte del chiamato;

2. NOMINA DEL CURATORE DELL'EREDITÀ GIACENTE

La nomina del curatore (art. 528 c.c.) rappresenta l'elemento costitutivo della situazione di giacenza e comporta che il chiamato non possa compiere atti conservativi, amministrativi e di vigilanza né esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari previste dall'art. 460 c.c.; la norma tende ad impedire che il chiamato crei intralcio od ostacolo all'attività del curatore.

- La nomina è riservata al tribunale della circoscrizione in cui si è aperta la successione.
- Il curatore può essere nominato su istanza di qualsiasi interessato alla conservazione dei beni ereditari o d'ufficio.
- Se la procedura è aperta su istanza di parte, il contributo unificato deve essere corrisposto dall'interessato, se invece è aperta d'ufficio il contributo unificato è prenotato a debito.
- Il provvedimento di nomina ha la forma del decreto e viene notificato alla persona designata come curatore a cura del cancelliere entro il termine stabilito dal giudice.
- **Il provvedimento di nomina è pubblicato, a pena di nullità, nella Gazzetta Ufficiale ed è iscritto nel registro delle successioni presso la cancelleria del tribunale del luogo dove si è aperta la successione. La pubblicazione deve avvenire entro 30 gg dal decreto di nomina, a cura del curatore, con estratto fornito dal cancelliere, mediante pagamento con bollettino postale.**
- **Prima di iniziare a svolgere l'incarico, il curatore deve, infine, prestare innanzi al Giudice delle Successioni giuramento di custodire e amministrare fedelmente i beni dell'eredità.**

3. OBBLIGHI E POTERI DEL CURATORE

L'attività del curatore è regolata dagli artt. 529-530-531 c.c. integrati dagli artt. 781- 782-783 c.p.c..

L'art. 529 c.c., nell'elencare gli atti di competenza del curatore, ne dà un'indicazione a titolo esemplificativo e non tassativo, potendo il curatore compiere tutti gli atti necessari alla conservazione ed amministrazione del patrimonio ereditario.

a) L'inventario

Il Curatore deve, in primo luogo, compiere l'inventario dei beni ereditari secondo le disposizioni dettate per l'erede che accetta con beneficio d'inventario (*ex art. 531 c.c.*); l'inventario deve essere, pertanto, redatto nel rispetto dei requisiti formali indicati agli artt. 769 s.s. del codice di procedura civile da un cancelliere o da un notaio.

La procedura inventariale è contenuta nell'art. 775 del c.p.c. e prevede:

- una descrizione degli immobili, mediante l'indicazione della loro natura e dei dati catastali;
- una stima dei beni mobili, con la descrizione dei medesimi;
- l'indicazione della quantità di denaro contante;
- l'indicazione delle altre attività e passività;
- ulteriori informazioni.

La procedura inventariale consiste, pertanto, nell'individuazione delle attività e delle passività di cui il patrimonio ereditario è composto e nell'elencazione di esse in un apposito documento, detto "processo verbale d'inventario" (o semplicemente "inventario"), al fine di accertarne la consistenza oggettiva e predeterminare i limiti di responsabilità della gestione del medesimo soggetto, nonché l'apposizione di un ostacolo alla dispersione o sottrazione dei beni.

Il curatore sarà autorizzato con il decreto di nomina a decorrere dal giuramento, a richiedere all'Agenzia delle Entrate le informazioni risultanti dall'archivio dei rapporti finanziari del defunto ai sensi dell'art. 155 sexies disp. att. c.p.c..

b) La ricerca degli eredi

Il curatore si deve da subito porre alla ricerca dei chiamati all'eredità del *de cuius*, al fine di provocare l'accettazione dell'eredità giacente.

A tal fine il curatore potrà consultare l'anagrafe del luogo di nascita del *de cuius* e del luogo di ultima residenza, nonché il registro delle successioni per eventuali testamenti pubblicati.

Di tali ricerche il curatore darà indicazione nelle proprie relazioni di rendiconto.

c) L'amministrazione beni ereditari

L'attività di amministrazione del curatore è svolta in funzione conservativa; quest'ultimo ha l'obbligo di amministrare l'eredità sotto la vigilanza dell'autorità giudiziaria.

La gestione del patrimonio ereditario implica lo svolgimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione:

- al curatore è data ampia autonomia per la sua **attività gestoria ordinaria**, in quanto può compiere tutti gli atti necessari alla conservazione ed amministrazione del patrimonio ereditario senza necessità di autorizzazione da parte del tribunale che però, come anticipato, vigila sull'operato mediante il giudice delle successioni;
- **gli atti di straordinaria amministrazione**, qualora sia necessario o utile porli in essere, devono invece essere autorizzati dal tribunale, pena la loro inefficacia: il ricorso per ottenere l'autorizzazione **va presentato con ricorso separato da parte del Curatore al tribunale in composizione collegiale**;
- ove tra i beni ereditari vi sia **un'azienda**, la continuazione dell'attività d'impresa esercitata de cuius oppure la sua liquidazione, deve essere autorizzata dal giudice.

Il curatore può, dunque, compiere, acquisite le dovute autorizzazioni, tutti gli atti ritenuti utili alla conservazione ed alla migliore amministrazione del patrimonio (ad esempio può stipulare contratti di mutuo per pagare debiti ereditari o per sostenere spese di manutenzione del patrimonio, stipulare contratti di locazione aventi ad oggetto beni ereditari, investire capitali, acquistare beni, assumere obbligazioni in genere, costituire o cedere diritti reali, riscuotere canoni di locazione, pagare utenze, rate di mutuo, etc.).

d) La liquidazione dei beni

La curatela ha anche una funzione liquidatoria.

- **La vendita di beni mobili** deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell'inventario (*ex art. 783, co. 1, c.p.c.*), salvo che il giudice, con decreto motivato non disponga altrimenti;
- **La vendita dei beni immobili**, che può essere autorizzata dal tribunale in composizione collegiale con decreto in camera di consiglio soltanto nei casi di necessità o utilità evidente (ad esempio, un caso di necessità dell'alienazione immobiliare è quello in cui nel patrimonio ereditario non vi sia denaro sufficiente ad onorare i debiti ereditari, neanche successivamente alla vendita dei beni mobili; tra i casi di utilità evidente rientrano quelli che hanno lo scopo di investire in beni produttivi, che consentano maggiori redditi oppure nell'opportunità di eliminare dal patrimonio uno o più beni la cui gestione risulti particolarmente onerosa);

Le somme ricavate dalla vendita dei beni, mobili o immobili, devono essere depositate su un

conto intestato alla procedura. presso un istituto di credito scelto dal curatore o presso le casse postali.

Il curatore nella scelta dell'istituto di credito preferirà gli istituti ad oggi convenzionati con il Tribunale, reperibili presso il sito del Tribunale, o altri istituti di credito che applichino condizioni economiche analoghe o più vantaggiose per la procedura.

Tale obbligo di deposito vale anche per il denaro facente parte dell'eredità e per le somme ricavate dalla gestione dell'azienda caduta in successione.

Il curatore entro 30 giorni dal giuramento deve comunicare al giudice delle successioni dell'istituto prescelto e del numero di conto.

e) Il pagamento dei debiti

Il curatore provvede anche alla liquidazione delle passività che gravano sull'eredità ai sensi dell'art. 530 c.c. "*previa autorizzazione del tribunale*".

Il pagamento deve avvenire dopo la redazione dell'inventario, da cui possono desumersi con certezza le passività ereditarie.

Modalità di pagamento:

- Liquidazione individuale:

- ai sensi dell'art 495 co. 1, il pagamento dei creditori e dei legatari deve avvenire nell'ordine in cui ne fanno richiesta;
- in caso di più richieste contemporanee, il curatore deve rispettare i diritti di prelazione dei creditori;

- Liquidazione concorsuale:

- qualora vi sia **opposizione** da parte di un creditore o legatario alla liquidazione individuale, il curatore deve procedere alla liquidazione concorsuale ai sensi dell'art. 498 c.c.;
- in caso non siano presentate opposizioni da parte dei creditori o dei legatari, il curatore può, comunque, scegliere liberamente se optare per la liquidazione individuale oppure per la liquidazione concorsuale; la forma concorsuale sarà più opportuna qualora vi siano passività consistenti;
- **il curatore, ove le liquidità esistenti siano modeste o risulti che i beni mobili e immobili relitti sono di difficile liquidazione, procederà sempre alla liquidazione concorsuale, al fine di evitare che, all'esito della procedura, non vi sia attivo su cui soddisfare il diritto di credito del curatore al compenso e alla restituzione delle spese della procedura eventualmente anticipate.**

La liquidazione concorsuale si suddivide in quattro fasi: formazione dello stato passivo, liquidazione dell'attivo, definizione dello stato di graduazione e liquidazione delle passività. Nella formazione

dello stato passivo il curatore determinerà, trattandosi di crediti prededucibili, l'entità delle spese della procedura e del presumibile compenso a cui lo stesso avrà diritto, in base al valore dei beni ereditari oggetto di inventario.

All'esito della liquidazione, il curatore chiederà l'autorizzazione al Giudice al pagamento dei debiti secondo il piano di riparto, **previo accantonamento delle somme necessarie a coprire i crediti prededucibili, quali le spese della procedura e il compenso del curatore.**

Ai sensi dell'art. 506 c.c. è precluso ai singoli creditori e legatari l'esercizio di azioni esecutive individuali, salvo che siano iniziate prima della liquidazione suddetta.

f) Il programma di gestione/liquidazione e i rendiconti annuali

Il curatore, entro 60 gg dalla redazione dell'inventario, o diverso termine concesso dal giudice in ragione della complessità del caso, depositerà una **relazione iniziale**, in cui oltre a dare conto dell'intervenuto inventario, indicherà, sulla base dei debiti accertati come esistenti e dell'attivo acquisito:

- il **programma di gestione e liquidazione** dei beni relitti con le relative modalità, tempistiche e possibili costi;
- il **programma di estinzione progressiva dei debiti** in base ai criteri di liquidazione individuale o concorsuale;
- le **somme che intende accantonare** per le spese di procedura compreso il compenso del curatore e quelle connesse alla gestione e liquidazione dei beni.

Il curatore deve inoltre **rendere conto della sua gestione con cadenza annuale** dalla data del deposito del programma di gestione e in tale occasione darà conto delle attività compiute in esecuzione del programma o delle eventuali difficoltà incontrate nella medesima attuazione.

A disposizione della cancelleria del Giudice delle successioni vi è uno scadenziario, grazie al quale tutti i fascicoli pendenti saranno rimessi all'attenzione del Giudice, con scadenze diverse, almeno una volta all'anno, per la dovuta attività di vigilanza.

g) La legittimazione processuale

Al curatore è, inoltre, attribuita la legittimazione processuale attiva e passiva per qualsiasi causa inerente il patrimonio ereditario essendo previsto che il curatore sia tenuto a esercitare e promuovere «*le ragioni*» che afferiscono al patrimonio ereditario, nonché a rispondere alle istanze proposte contro il medesimo. L'esercizio e la promozione delle ragioni ereditarie e la risposta alle istanze contro l'eredità rientrano pertanto tra gli obblighi connessi all'ufficio di curatore dell'eredità giacente e vincolanti per tutta la durata dell'ufficio medesimo.

Il curatore dell'eredità giacente, pur non essendo un rappresentante in senso proprio del chiamato all'eredità è legittimato sia attivamente che passivamente in tutte le cause che riguardano l'eredità stessa ed il cui svolgimento rientra negli scopi che la sua attività è destinata a realizzare, in rapporto agli interessi che ne rappresentano il presupposto.

Tale legittimazione varrà anche quando sia venuta meno la situazione di giacenza, rimanendo legittimato anche dopo l'accettazione dell'erede ogniqualvolta il giudizio abbia ad oggetto l'adempimento degli obblighi che attengano al periodo di giacenza.

Il curatore, dovendo difendere l'integrità giuridica ed economica di tutti i rapporti compresi o riconducibili all'eredità giacente, è a ciò abilitato, e pertanto, anche la resistenza in giudizio potrà rientrare o meno tra le attività di conservazione e amministrazione, a seconda dell'oggetto della lite.

4. ADEMPIMENTI FISCALI A CARICO DEL CURATORE

Il curatore dell'eredità giacente è tenuto ai seguenti adempimenti fiscali:

1) presentazione della dichiarazione di successione¹ entro 12 mesi dalla data in cui ha avuto notizia legale della nomina, se successiva all'apertura della successione².

Il chiamato all'eredità che chiede la nomina di un curatore dell'eredità giacente, è esonerato dalla presentazione della dichiarazione di successione a condizione che dia comunicazione della nomina del curatore all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente a mezzo posta accomandata allegando copia dell'istanza di nomina autenticata dal cancelliere del tribunale³.

La dichiarazione di successione deve essere presentata:

• per il periodo che va dal 23 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 (periodo transitorio) in forma cartacea, utilizzando il Modello 4⁴. In tal caso, la dichiarazione può essere presentata:

- consegnandola direttamente all'Ufficio territoriale competente che rilascia ricevuta, oppure
- spedendola per raccomandata (ed in tal caso si considera presentata nel giorno di consegna all'Ufficio Postale).

L'ufficio territorialmente competente a ricevere la dichiarazione di successione è l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era fissata l'ultima residenza del defunto. Se il

¹ Cfr. art. 28, co. 2, D.Lgs. 31/10/1990 n. 346 secondo cui sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:

- i chiamati all'eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali;
- gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente;
- gli amministratori dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti;
- gli esecutori testamentari.

² Cfr. art. 31, co. 1 e 2 lettera a), D.Lgs. 31/10/1990 n. 346.

³ Cfr. art. 28, co. 5, D.Lgs. 31/10/1990 n. 346

⁴ In proposito, l' art. 28, co. 3 D.Lgs. 31/10/1990 n. 346, così dispone: la dichiarazione della successione deve, a pena di nullità, essere redatta su stampato fornito dall'ufficio del registro o conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e deve essere sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale.

defunto risiedeva all'estero, invece, l'ufficio competente a ricevere la dichiarazione di successione è quello nella cui circoscrizione era fissata l'ultima residenza italiana; qualora non si fosse a conoscenza di quest'ultima, infine, l'ufficio competente è quello di Roma. La presentazione ad un ufficio incompetente equivale ad omessa presentazione.

• dal 1° gennaio 2019 esclusivamente in via telematica tramite applicativo dell'Agenzia delle Entrate, dal dichiarante o tramite intermediario abilitato⁵. A seguito dell'invio, il sistema rilascia una prima ricevuta che attesta l'avvenuta trasmissione e, una volta effettuati i controlli formali sui dati trasmessi, una seconda ricevuta che attesta gli estremi della registrazione e la Direzione provinciale dell'ufficio territoriale incaricato della lavorazione della dichiarazione. L'esito positivo di tale seconda ricevuta costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

2) pagamento dell'imposta di successione⁶ nei limiti del valore dei beni ereditari acquisiti alla Procedura.

Secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 36 D.Lgs. 346 del 1990, infatti, il curatore dell'eredità giacente, essendo soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione, è chiamato a rispondere solidalmente dell'imposta nei limiti del valore dei beni ereditari posseduti⁷.

L'orientamento giurisprudenziale, tra l'altro, conferma che *«per tutto il periodo intercorrente tra la data di apertura della successione e quella dell'atto pubblico con il quale la contribuente ha dichiarato di accettare l'eredità, il soggetto passivo d'imposta è indubbiamente il curatore dell'eredità giacente»*⁸.

L'imposta di successione viene liquidata dall'ufficio in base ai dati indicati nella dichiarazione di successione entro il limite temporale di 3 anni dalla data di presentazione della stessa⁹. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato, tramite modello F24, entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione. Scaduto tale termine si rendono applicabili, oltre alle sanzioni, anche gli interessi di mora.

3) presentazione delle dichiarazioni dei redditi, entro 6 mesi dall'assunzione delle funzioni, relativamente ai seguenti periodi di imposta:

- periodo di imposta in cui il contribuente è deceduto¹⁰;

⁵ Cfr. art. 1, co. 4, D.P.R. 05/10/2001 n. 404 e Provvedimento Agenzia delle Entrate 27 dicembre 2016.

⁶ Imposta soppressa con la L. 18/10/2010 n. 383 artt. 13 e ss. e successivamente reintrodotta dall'art. 2 co. 47 del D.L. 03/10/2006, n. 262 convertito in L. n. 286/2006.

⁷ art. 36, co. 3, D.Lgs. 31/10/1990 n. 346.

⁸ Cass. civ. sez. V, 15 luglio 2009, n. 16428

⁹ Si evidenzia che essendo previste aliquote diverse a seconda del grado di parentela intercorrente tra la persona deceduta e l'erede, la liquidazione ed il pagamento dell'imposta di successione conseguente alla presentazione della denuncia da parte del curatore potrebbe differire dall'imposta effettiva in quanto, pur essendo calcolabile la base imponibile, non sarebbe possibile individuare né le eventuali aliquote né le eventuali franchigie od agevolazioni applicabili, mancando i soggetti beneficiari della successione medesima. Ne deriva che dopo l'accettazione dell'eredità, l'imposta dovrebbe nuovamente liquidarsi al fine di verificare l'effettiva imposta dovuta.

¹⁰ art. 5-ter, co. 1, lettera b) D.P.R. 22/07/1998 n. 322

- periodo di imposta precedente a quello in cui il contribuente è deceduto (se il relativo termine di presentazione non era ancora scaduto alla data del decesso);
- periodo di imposta in cui si è aperta la successione (se anteriore a quello nel quale sono state assunte le funzioni)¹¹;
- eventuali periodi di imposta già decorsi dall'apertura della successione e fino al periodo di imposta in cui il curatore assume le proprie funzioni.

4) presentazione, nei termini ordinari, delle dichiarazioni dei redditi di cui all'art. 187¹²

relative al periodo di imposta nel quale ha assunto le funzioni e ai periodi di imposta successivi, fino al periodo anteriore a quello nel quale cessa la curatela¹³, qualora la giacenza dell'eredità si protragga oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.

Salvo quanto sopra indicato per i termini di presentazione delle dichiarazioni, nei confronti del curatore, i termini pendenti alla data di apertura della successione e quelli aventi inizio prima della data di assunzione delle funzioni sono sospesi fino a tale data e sono prorogati di 6 mesi¹⁴.

Il curatore è inoltre tenuto a¹⁵:

- adempiere gli obblighi contabili e quelli a carico dei sostituti d'imposta stabiliti nel D.p.r. 600/73, per il periodo di imposta in cui ha assunto le funzioni e per i periodi di imposta successivi, fino al periodo d'imposta anteriore a quello in cui cessa la curatela dell'eredità, qualora nell'asse ereditario siano comprese aziende commerciali o agricole;
- presentare, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni, le dichiarazioni del sostituto d'imposta relative ai pagamenti effettuati nei periodi di imposta di cui al precedente punto 3;
- comunicare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, mediante raccomandata ed entro 60 giorni, l'assunzione e la cessazione delle funzioni.

La comunicazione di cessazione deve contenere l'indicazione dei dati identificativi degli eredi e delle quote ereditarie di ciascuno di essi¹⁶.

¹¹ art. 5-ter, co. 1, lettera a) D.P.R. 22/07/1998 n. 322

¹² art. 187, co. 1, D.P.R. 22/12/1986 n. 917 secondo cui se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione, il reddito dei cespiti ereditari è determinato in via provvisoria secondo le disposizioni del titolo I, sezione I, se il chiamato all'eredità è persona fisica, o non è noto, e secondo quelle del titolo II, capo III, se il chiamato è un soggetto diverso. Dopo l'accettazione dell'eredità il reddito di tali cespiti concorre a formare il reddito complessivo dell'erede per ciascun periodo di imposta, compreso quello in cui si è aperta la successione, e si procede alla liquidazione definitiva delle relative imposte. I redditi di cui all'articolo 7, comma 3, se il chiamato all'eredità è persona fisica o non è noto, sono in via provvisoria tassati separatamente con l'aliquota stabilita dall'articolo 12 per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione dell'eredità

¹³ art. 5-ter, co. 1, D.P.R. 22/07/1998 n. 322

¹⁴ art. 5-ter, co. 5, D.P.R. 22/07/1998 n. 322

¹⁵ art. 5-ter, co. 2, D.P.R. 22/07/1998 n. 322

¹⁶ Cfr. art. 5 ter, co. 3, D.p.r. 322/98 secondo cui l'erede, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è cessata la curatela, deve darne comunicazione e indicare l'ufficio dell'Agenzia delle entrate del domicilio fiscale del contribuente deceduto, i dati identificativi del curatore e degli altri eredi e la propria quota di eredità. Nella stessa dichiarazione può essere esercitata, per ciascuno degli anni per i quali i redditi di cui all'articolo 187 del testo unico delle imposte sui redditi sono stati determinati in via provvisoria, la facoltà prevista nell'articolo 17, comma 3, dello stesso testo

5. CESSAZIONE DELLA CURATELA

La curatela dell'eredità cessa:

1. **quando l'eredità sia stata accettata** da uno dei chiamati all'eredità: l'accettazione può essere espressa o tacita (es. uno dei chiamati all'eredità entra nel possesso dei beni ereditari);
2. in caso di **prescrizione del diritto di accettare l'eredità**, e cioè decorsi dieci anni dal giorno dell'apertura della successione (ai sensi dell'art. 480 c.c.); il patrimonio, in tal caso, viene di diritto e retroattivamente acquistato dallo Stato;
3. in caso di **esaurimento dell'attivo**, non essendovi più beni da conservare e da amministrare; ricorre tale ipotesi anche quando a seguito della liquidazione dell'attivo e il pagamento dei debiti ereditari, sono residue solo le somme accantonate per le spese di procedura e il compenso del curatore;

Appena nota la causa di chiusura, il Curatore deve rendere il conto della amministrazione ai sensi degli artt. 496 e 531 c.c., chiedendo la chiusura della procedura al Tribunale ed indicandone la ragione.

Il curatore nell'istanza di chiusura deve anche chiedere:

1. **l'approvazione del rendiconto finale, da depositare unitamente all'istanza**
2. **la liquidazione del compenso ed il rimborso delle spese anticipate;**

A) Se la chiusura trova causa nell'esaurimento dell'attivo (caso 3) il giudice, a seguito dell'istanza di chiusura del curatore:

- esamina il rendiconto, e, se non vi sono lacune ed irregolarità, lo approva, liquidando il compenso al curatore ponendolo a carico delle somme accantonate;
- dà termine di giorni 30 al curatore per chiudere il conto corrente intestato alla procedura e depositare prova dell'avvenuta chiusura;
- in seguito emette decreto di chiusura della procedura, disponendo che il curatore comunichi all'Agenzia delle Entrate della cessazione dell'amministrazione;

B) Negli altri casi di chiusura (casi 1 -2) il giudice

- esamina il rendiconto, e, se non vi sono lacune ed irregolarità, dà un termine di giorni 30 al curatore per sottoporre il rendiconto finale e l'istanza di liquidazione agli eredi (caso 1) o alla Agenzia del Demanio (caso 2, se vi sono beni da devolvere allo Stato);
- nel successivo termine di giorni 20 dalla comunicazione di cui al punto precedente, eredi o

unico. L'art. 17, co. 3 del Tuir prevede che il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al co. 3 dell'art. 5 ter D.p.r. 322/98, o in mancanza, dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata, decorre il termine per la liquidazione definitiva delle imposte a norma dell'articolo 187 del citato testo unico. Cfr. art. 5 ter, co. 4, D.p.r. 322/98.

Agenzia del Demanio potranno formulare eventuali osservazioni.

Decorso quest'ultimo termine, ove il conto non presenti lacune o irregolarità e non siano state sollevate osservazioni che risultino fondate, il Giudice:

- liquida al curatore il compenso, compreso il rimborso delle spese anticipate;
- autorizza il curatore a immettere gli eredi nella disponibilità dei beni ereditari;
- In caso di mancata accettazione da parte degli eredi, dà atto della intervenuta devoluzione dei beni allo Stato (Agenzia del Demanio)
- autorizza il curatore alla chiusura del conto intestato alla procedura;
- dà termine di 30 giorni al curatore per depositare nota conclusiva, attestante la chiusura del conto corrente, l'immissione in possesso dei beni ereditari da parte degli eredi o della Agenzia del Demanio (ad es. verbale di immissione in possesso; documentazione comprovante versamento somme di denaro o titoli);

In seguito al deposito di tale nota conclusiva, il Giudice, con apposito decreto:

- dichiara chiusa la procedura
- dispone che il curatore comunichi alla Agenzia delle Entrate della cessazione della amministrazione e il nominativo degli eredi con le rispettive quote ereditarie.

In caso di devoluzione dei beni allo Stato, stante la convenzione stipulata tra Ministero dell'economia e agenzia del demanio, valida per il triennio 2017/2019, (allegato sa, § 1.1.d, lettera d), **alla trascrizione del decreto di devoluzione provvederà l'Agenzia del Demanio entro 60 giorni dal deposito del decreto di devoluzione.**

L'Agenza del Demanio sarà invitata a comunicare alla cancelleria copia della nota di trascrizione entro 30 gg dal decorso del termine di 60 gg suddetto.

Qualora l'Agenzia del Demanio non provvedesse alla trascrizione, a tanto provvederà la cancelleria, nel rispetto del termine di 120 giorni dal deposito del provvedimento di devoluzione.

6. CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DEL CURATORE

Il curatore ha diritto a un compenso per l'attività svolta ed al rimborso delle spese sostenute per l'amministrazione dell'eredità che il giudice che lo ha nominato liquida con apposito decreto.

Il legislatore non ha dettato specifiche disposizioni per la determinazione del compenso. Pertanto il giudice dovrà provvedere alla liquidazione del compenso a favore del curatore dell'eredità giacente secondo il suo prudente criterio, valutando la natura, l'entità ed i risultati delle prestazioni gestionali svolte, spiegando con adeguata motivazione i criteri adottati.

Il Tribunale terrà conto ai fini della liquidazione, a seconda dell'ordine professionale di appartenenza del professionista incaricato, dei seguenti criteri:

- **i criteri di cui all'art. 26 del d.m. 155 del 2014**, previsto per la liquidazione dei compensi degli avvocati che svolgono funzione di gestione di patrimoni (art. 26 “*Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso è di regola liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 per cento, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresì conto della durata dell’incarico, della sua complessità e dell’impegno profuso*”);
- **i criteri di cui all'art. 19 d.m. 140/2012**, previsto per la liquidazione del compenso dei commercialisti per **l’attività di amministrazione di aziende** (art. 19 “*1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di amministrazione e custodia di aziende è determinato dalla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili*”), **ovvero di cui all'art. 20 d.m. 140/2012**, previsto per **l’attività di liquidazione** (art. 20 “*Il valore della pratica per la liquidazione concernente incarichi di liquidatore ai sensi degli articoli 1977, 2275, 2309 e 2487 del codice civile, ovvero di liquidatore giudiziale, è determinato dalla sommatoria sul totale dell’attivo realizzato e sul passivo accertato e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili*”), **nel caso in cui l’attività liquidatoria sia prevalente sull’attività di mera conservazione dell’eredità**.

Il compenso del curatore va a carico dell’attivo.

Se non c’è attivo liquido, il compenso va a carico della parte che ha promosso l’apertura della procedura.

Se, però, la procedura è stata iniziata d’ufficio, il compenso verrà comunque liquidato in favore del Curatore, il quale potrà, per ottenere la soddisfazione del suo credito e il rimborso delle spese anticipate, o insinuarsi, una volta chiusa la procedura, nelle procedure esecutive già in essere sui beni dell’eredità giacente o agire nei confronti dello Stato o degli eredi che abbiano accettato l’eredità.

Le spese della procedura, il compenso del cancelliere che abbia formato l’inventario e il compenso del curatore vanno pagate tutte in prededuzione.

7. LE SPESE DELLA PROCEDURA

a) Procedura iniziata d’Ufficio

Le spese della procedura trovano una loro disciplina normativa nell’art. 148 TU spese giustizia (d.p.r. 115/2002), che dispone:

1. Nella procedura dell’eredità giacente attivata d’ufficio alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall’erario.

2. Sono spese prenotate a debito:
 - a) il contributo unificato;
 - b) i diritti di copia.
3. Sono spese anticipate dall'erario:
 - a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
 - b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori della sede in cui si svolge;
 - c) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
4. Il magistrato pone le spese della procedura a carico dell'erede, in caso di accettazione successiva; a carico del curatore, nella qualità, se la procedura si conclude senza che intervenga accettazione.

Le spese non ricomprese nell'art. 148 saranno affrontate dal curatore con le liquidità esistenti nell'eredità giacente: a tale scopo il Curatore, dopo l'inventario, chiederà al Giudice la creazione di un apposito fondo spese. Il Giudice liquiderà un fondo spese, tenendo conto anche dei presumibili costi della procedura anche con riguardo al compenso del curatore.

Ove non vi siano liquidità, le spese saranno anticipate dal Curatore che avrà diritto di ripeterle in prededuzione all'esito della procedura. Il Curatore potrà anche essere autorizzato dal Giudice a contrarre a tal fine obbligazioni debitorie con terzi soggetti da saldare all'esito della liquidazione dei beni ereditari.

Se la procedura viene chiusa **senza attivo liquido**, le spese prenotate a debito devono essere annullate e saranno poste a carico dell'erario le sole spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

b) Procedura iniziata su istanza di parte

Le spese della procedura saranno affrontate con le liquidità esistenti nell'eredità giacente: a tale scopo, il Curatore, dopo l'inventario, chiederà al Giudice la creazione di un apposito fondo spese.

Nel caso in cui non vi siano liquidità, le spese saranno anticipate dalla parte ricorrente, che avrà diritto di ripeterle all'esito della liquidazione dei beni.

Se la procedura viene chiusa **senza attivo liquido**, le spese della procedura sono poste definitivamente a carico di parte richiedente.

Il Giudici tutelari
dr.ssa Azzurra Fodra
dr.ssa Nicoletta Marino

Il Presidente della sezione civile
dott. Gianmarco Marinai